

Piste ciclabili (Comune).

Gentile signor Sindaco,

mi permetto di cogliere al volo quanto riportato da un giornale locale e cioè, l'invito rivolto ai cittadini di "segnalare le vie dove, con un piccolo intervento, è possibile consentire l'accesso alle bici".

Proprio a questo proposito, vorrei ricordare che una prima segnalazione è stata presentata all'amministrazione comunale nel lontano settembre 2004, (forse troppo in anticipo rispetto a sensibilità maturate solo recentemente), mediante una petizione sottoscritta da ben 105 cittadini che riguardava la zona... (zona che, peraltro, non è stata minimamente considerata dalle misure adottate nella recente ordinanza).

Alla petizione, nonostante i ripetuti solleciti degli interessati ed alcune comunicazioni informali, non è mai stata data risposta dall'amministrazione. E comprendo appieno la delusione e lo sconcerto dei cittadini che, pur avendo utilizzato gli strumenti di democrazia partecipativa messi a disposizione dello Statuto e dai regolamenti comunali, si sono trovati di fronte ad un indifferente silenzio. Né consola il fatto che, allo scadere dei 60 giorni previsti dalle norme, la segreteria del Sindaco si sia premurata di annunciare (anticipandone persino il contenuto) una imminente risposta, che non è mai giunta ai cittadini.

Due sono le, amare, considerazioni che vorrei fare in proposito, signor Sindaco. La prima è relativa al percepito fallimento della finalità perseguita dagli istituti di partecipazione: i cittadini hanno sperimentato il disinteresse dell'amministrazione verso una loro fattiva ed intelligente collaborazione nell'individuare soluzioni adeguate ai problemi della città (disinteresse confermato dai contenuti della citata ordinanza, peraltro!). Le loro proposte non sono state minimamente considerate – nemmeno per farne oggetto di un motivato, ma attento, rifiuto – e dunque è stato loro negato il ruolo di credibili interlocutori dell'amministrazione comunale. In questo modo, però, signor Sindaco i cittadini vengono ridotti ad essere o destinatari passivi delle decisioni (i "sudditi" che non devono disturbare il manovratore) o contestatori aggressivi che, per farsi ascoltare, compiono gesti eclatanti e fortemente mediatici (occupare palazzine...). Questo episodio di mancato rispetto delle regole e degli spazi della partecipazione è, insomma, un fallimento di tutti, noi cittadini e amministrazione, per il quale l'unica responsabilità è però addebitabile alla sola amministrazione comunale.

La seconda considerazione è invece riferita al merito della proposta contenuta nella petizione. Sono già stata rassicurata dal funzionario competente sulla effettiva volontà dell'amministrazione – che ha istituito un anno fa il servizio mobilità, cui compete proprio l'elaborazione di un piano della mobilità ciclabile – di utilizzare le segnalazioni, le indicazioni e le proposte dei cittadini per individuare le soluzioni più efficaci ai problemi della mobilità urbana.

Mi auguro dunque che, almeno, la lunga attesa dei cittadini firmatari della petizione sia premiata dalla nuova opportunità di dialogo garantita dalla struttura amministrativa che si occuperà di mobilità ciclabile e che quindi tutta la comunità cittadina possa trarre beneficio dall'utilizzo della proposta elaborata quasi due anni fa.

Mi scuso per la forse eccessiva lunghezza dell'intervento e per la delusione che ha ispirato la prima parte dello stesso, ma ho cresciuto generazioni di studenti al rispetto e all'uso corretto degli istituti di partecipazione e mi è difficile tollerare casi in cui sia proprio l'amministrazione a venir meno a tale rispetto.

In attesa di un suo cenno, la saluto con cordialità.

Rigetto domanda di contributo per l'acquisto di un nuovo veicolo elettrico/ibrido (Provincia).

Egregio dottore,

intervengo a sostegno della richiesta presentata al mio ufficio dal signor..., richiesta volta ad ottenere il contributo per l'acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale secondo le disposizioni vigenti ed i criteri determinati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 106 del 27 gennaio 2006.

Il suo Servizio ha notificato al richiedente il rigetto della domanda, rigetto confermato poi con successiva nota poiché l'operazione realizzata dal cittadino non rientrerebbe tra quelle ammesse secondo i predetti criteri, che prevedono *l'obbligo da parte del richiedente di rottamazione di un autoveicolo euro 0 o euro 1*, ma escluderebbero secondo la motivazione addotta dal Servizio *la possibilità di rottamazione di una categoria diversa di veicolo quale, nella fattispecie, l'autocarro per trasporto di cose targato TN 538475*.

Sul fondamento di tale rigetto sarei grata di un chiarimento poiché la tipologia degli interventi ammessi, sempre secondo i criteri di cui si discute, prevede espressamente *l'acquisto di nuovi autoveicoli elettrici o ibridi come definiti dal Decreto 5/4/2001, art. 2, comma 1* – condizione, questa, assolta dal richiedente – *previa rottamazione di autoveicolo euro 0 o euro 1* – condizione, anche questa, a quanto mi consta, puntualmente rispettata, seppure il veicolo rottamato sia, nella fattispecie, un autocarro per trasporto di cose. Nella definizione di autoveicolo così come contemplata dall'art. 54 del Codice della Strada rientra infatti, senza ombra di dubbio, anche l'autocarro.

Non si comprende dunque, stando all'esame dei documenti prodotti, la ragione del diniego. Né si può condividere l'assunto secondo cui, fra le ragioni del mandato accoglimento, debba anche essere considerata *una questione di equità di*

trattamento nei confronti di chi, rivolgendosi anzi tempo (cioè prima del signor.....?) al Servizio, ha ottenuto risposta negativa in casi analoghi. Se infatti possono considerarsi corrette le argomentazioni appena esposte, ciò potrà semmai giustificare l'estensione del medesimo argomentare a quei casi che, ingiustamente, si siano trovati di fronte al medesimo diniego e non la reiterazione di un diniego al caso in esame, seppure se ne riconoscesse, eventualmente, il buon diritto.

Con preghiera dunque di un ulteriore approfondimento della problematica, approfondimento che sarebbe in ogni caso in armonia con lo spirito delle disposizioni dettate per l'incentivazione all'uso di veicoli a basso impatto ambientale, attendo un suo riscontro, del quale la ringrazio, e le porgo nel frattempo il mio più cordiale saluto.

Posa fognature (Comune).

Gentile signor Sindaco,

mi permetto disturbarla per chiedere un chiarimento. Ho infatti esaminato il regolamento comunale per il servizio fognatura, cortesemente fattomi avere in ufficio dal segretario comunale – che ringrazio per la cortesia- al fine di comprendere se gli allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale siano a carico del Comune per la parte sottostante il suolo pubblico e del privato per la parte ricadente nel proprio fondo.

L'art. 12 del vostro regolamento mi pare stabilisca, diversamente da quanto ipotizzato, che l'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale sia posto interamente a carico del privato utente dello scarico, con l'unica eccezione dei nuovi allacciamenti che avvengono durante l'esecuzione di lavori sulla rete fognaria, svolti dal Comune (art. 10).

Se così è da leggersi la norma, ciò significa che la signora...che sta costruendo la casa in località...deve collegarsi a sue spese alle fognature collocate lungo la strada circa 30 metri più in basso del suo lotto?

E' corretto ipotizzare che vi sarà uno sgravio parziale degli oneri di urbanizzazione, considerato che le opere di allacciamento, anche se eseguite dal privato, "rimangono in proprietà dell'ente gestore della fognatura per la parte ricadente sul suolo pubblico" (art. 17)?

Attendo una sua cortese risposta ai quesiti formulati – che può essere direttamente trasmessa alla signora, in modo da fornire alla cittadina i chiarimenti necessari sul punto.

Nel ringraziarla fin d'ora, le auguro buon lavoro e la salute con cordialità,

Strada di accesso alla zona edificabile in località (Comune).

Gentile signor Sindaco,

la interpello su richiesta dei signori..., proprietari della p.f. , terreno edificabile nella zona indicata in oggetto.

Il problema posto al mio ufficio riguarda, come lei sa per esserne stato messo al corrente direttamente dai cittadini interessati, la realizzanda strada di accesso alla zona residenziale, strada che secondo gli attuali progetti verrebbe realizzata in posizione tale da rendere estremamente difficoltosa, ed anzi secondo gli interessati da rendere pressoché impossibile l'edificazione di due case di abitazione sul predetto terreno.

La posizione della strada, oltre al fatto che è prevista la realizzazione nel contempo di un parcheggio che andrebbe ad invadere ulteriormente il lotto di proprietà della famiglia..., penalizza fortemente la possibilità di un ottimale sfruttamento edificatorio dell'area, il che ben si comprende andando ad esaminare le ipotesi di costruzioni sul lotto stesso, che tenendo conto delle norme sulle distanze, evidenziano una situazione di reale impedimento per quanto riguarda quanto meno uno dei due realizzandi edifici.

La richiesta che i proprietari hanno pertanto avanzato, e che intendono riproporre mio tramite, è quella di prevedere uno spostamento, peraltro di pochi metri, della strada con annesso parcheggio, in considerazione del fatto che la situazione dei luoghi permetterebbe tale soluzione e visto che l'accorgimento proposto dal Comune con sua nota lascerebbe pressoché inalterata la situazione di problematicità appena descritta.

Mi viene infatti riferito che la morfologia del terreno si presta allo spostamento a valle della strada stessa, strada che in tal modo verrebbe ad insistere su terreni con destinazione agricola, dal che conseguirebbe un minore onere anche per la stessa amministrazione comunale, che sotto questo profilo giustificherebbe appieno la diversa scelta che qui si propone.

Attendo le sue osservazioni in merito e la ringrazio per l'attenzione con la quale vorrà cortesemente affrontare il problema, porgendole nel frattempo il mio più cordiale saluto.

Segnalazioni inerenti la gestione del Consorzio di miglioramento fondiario.

Gentile Presidente,

successivamente alle precedenti segnalazioni da parte dei signori...altri cittadini hanno contestato, rivolgendosi personalmente al mio ufficio, i ruoli emessi per il pagamento di tributi consortili da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Trattasi dei signori...che lasciano comunque intendere come malumori ed insoddisfazioni siano spesso esternati da diversi altri proprietari.

I motivi di tale diffuso clima di disagio per l'operato dell'ente vengono individuati, dai cittadini segnalanti, nell'assenza dei servizi che normalmente vengono resi dal Consorzio e nell'assenza, al contempo, di un chiaro e condiviso progetto di realizzazione delle relative opere, ad oggi carenti sia per quanto riguarda la viabilità che per l'irrigazione. Così come si segnala la richiesta indiscriminata di quote consortili a prescindere dalla reale condizione del fondo, senza quindi distinzione in relazione alla concreta condizione di utilizzo e pertanto con imposizione di quote uguali per fondi incolti e per fondi coltivati.

Nella risposta recentemente ricevuta dal Presidente si forniscono per la verità, in merito, alcuni elementi sui quali gradirei poter conoscere il punto di vista dei competenti uffici provinciali. Ma ciò su cui, in ogni caso, vorrei puntare l'attenzione è, ancora una volta, la situazione di scarsa trasparenza e di presunto disinteresse per un maggiore coinvolgimento di tutti nelle fasi decisionali: aspetti questi che, anche dal tenore delle richieste rivolte dagli attuali istanti al mio ufficio, vengono chiaramente messi in evidenza.

Così come per altre segnalazioni del passato, anche per il Consorzio di Miglioramento Fondiario il principale e più serio motivo di contestazione è però rappresentato da una paventata situazione di generalizzata inosservanza delle norme statutarie che regolamentano il funzionamento dei relativi organi. Quanto meno, tutte le segnalazioni qui pervenute sono concordi su questo punto.

Alla luce di tutto ciò chiedo al Presidente del Consorzio di farmi cortesemente conoscere il suo punto di vista ed al competente Servizio provinciale di voler effettuare le opportune verifiche, anche sentendo direttamente, se ritenuto opportuno, i proprietari che si sono rivolti al mio ufficio.

Attendo un sollecito riscontro e, mentre ringrazio per la collaborazione, porgo con l'occasione il mio più cordiale saluto.

Documentazione situazione reddituale ai fini assegnazione alloggi pubblici e valutazione requisiti per la permanenza negli stessi (Provincia).

Gentile Assessore,

mi rivolgo a lei per segnalarle un problema emerso in occasione dell'esame di un caso particolare sottoposto al mio ufficio, problema la cui soluzione implicherebbe, se ritenuto opportuno, un intervento di natura legislativa.

Ho potuto appurare che, a seguito delle novità introdotte dalla L.P. n. 15/2005, il cui art. 13 ha infatti apportato sostanziali modifiche in particolare all'art. 4 della L.P. n. 21/1992, la documentazione di reddito attestante il possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi pubblici e per la permanenza negli stessi dovrà essere riferita al reddito complessivo ai fini fiscali.

Ciò comporta, nel caso sottoposto al mio ufficio così come probabilmente in molti altri, che i possessori di solo reddito pensionistico o da lavoro che non sono tenuti - o non ne hanno la convenienza - a presentare la dichiarazione dei redditi non hanno più la possibilità di avvalersi delle detrazioni di spese che in precedenza, ossia nella vigenza della precedente legge, erano invece possibili. Tale novità avrà senz'altro conseguenze di un certo rilievo nel momento in cui si tratterà di rideterminare il canone dell'alloggio, soprattutto nei casi, come quello da me esaminato, in cui le spese siano rilevanti e tenuto altresì conto del fatto che la fattispecie riguarda senz'altro casi di nuclei familiari con redditi particolarmente bassi e quindi fasce di utenza socialmente debole.

Se poi si considera che il limite massimo del reddito convenzionale fissato dalla Giunta provinciale è fermo, a quanto mi risulta, all'anno 1999 (e a questo proposito: come mai nessuna revisione in questi anni?) si può anche ipotizzare che la predetta novità possa comportare conseguenze pesanti anche nel momento della valutazione circa il mantenimento dei requisiti per la permanenza negli alloggi stessi.

Ora, potendo pensare che le conseguenze qui descritte non abbiano forse avuto un sufficiente approfondimento in sede di revisione delle norme in materia di edilizia abitativa, ritengo doveroso segnalarle la complessa questione per le opportune valutazioni che vorranno essere fatte.

Gradirei poter conoscere, in merito, le sue considerazioni ed eventuali decisioni e, mentre la ringrazio per l'attenzione, le porgo con l'occasione il mio più cordiale saluto.

Risarcimento del danno a favore del Comune per costruzioni in violazione delle distanze legali da un bene demaniale (Comune).

Gentile signor Sindaco,

in questi giorni, su segnalazione di un cittadino del suo Comune, ho discusso telefonicamente con il funzionario competente in merito alle richieste avanzate dal Comune stesso nei confronti di alcuni cittadini di poter riscuotere una determinata somma, a titolo di risarcimento del danno, per costruzioni a suo tempo abusivamente realizzate in violazione della distanza minima prevista rispetto ai beni comunali.

Nulla debbo osservare in merito alla cortesia e disponibilità manifestata dai due funzionari, che molto gentilmente si sono prestati ad approfondire la vicenda ed a fornire al mio ufficio tutte le delucidazioni possibili.

Mi sento però di dover ribadire un concetto che desidero richiamare per correttezza nei confronti di tutti i cittadini, anche di quelli che non mi hanno interpellato.

Premesso che concordo in merito al parere ed alle conclusioni esposte dall'avvocato nello scritto inviatomi via fax il 17 maggio scorso, e convenendo dunque circa il diritto al risarcimento che il Comune a tempo debito avrebbe potuto vantare nei confronti dei cittadini che, costruendo in violazione delle distanze da un bene demaniale, hanno arrecato danno all'ente, mi permetto di esprimere un dubbio circa le modalità con cui la questione è stata posta ai cittadini stessi.

La lettera inviata ai medesimi si fonda infatti, a mio parere, su un equivoco di fondo, equivoco che per un comune cittadino non esperto in questioni di diritto ed urbanistiche non è facile, o forse è impossibile, intravedere. L'equivoco di cui parlo sta nella apparente pretesa obbligatorietà del pagamento, pretesa obbligatorietà insita nel tenore formale della richiesta e che certamente ha indotto i cittadini che hanno pagato a farlo nell'erroneo convincimento, indotto, che quel pagamento fosse giuridicamente obbligatorio, con l'aggravante che quella somma non è poi più ripetibile.

Pur avendo apprezzato la sensibilità e disponibilità dei funzionari del suo Comune non ho potuto dunque esimermi dall'esprimere le mie considerazioni critiche in merito alla vicenda, nella certezza che lei comprenderà i motivi della mia perplessità.

Ringrazio in ogni caso della collaborazione ottenuta e rimango a disposizione, porgendole il mio più cordiale saluto.

Occupazione temporanea fondo privato (Provincia).

Gentile ingegnere,

i proprietari delle pp.ff. C.C., mi fanno presente che con nota..., il Servizio ha comunicato agli interessati l'occupazione dei detti fondi.

Il termine di occupazione era previsto nei limiti di durata massimi pari a 20 mesi.

A tutt'oggi, di contro, ad una distanza molto superiore ai 20 mesi preventivati, mi viene riferito che *in loco* si trova ancora una quantità enorme di materiale che la ditta incaricata dei lavori non ha ancora rimosso e che, sembra, si intenderebbe lasciare sul posto attuando semplicemente una spianata dei detriti.

Gli interessati obiettano anzitutto che lasciare *in loco* il materiale in questione rende inutilizzabile l'area, sia in quanto i residui detritici (roccia) snaturano la destinazione del campo, che in precedenza aveva - ovviamente - un fondo terroso, sia in quanto si eleverebbe consistentemente il dislivello fra la strada ed i fondi, creando una serie non irrilevante di problemi ai fini dell'accesso e dell'utilizzazione dell'area.

Gli interessati chiedono inoltre cortesemente di ricevere l'indennità prevista *ex lege* per l'occupazione in oggetto.

Tanto premesso, resto in attesa di una sua cortese valutazione del caso in oggetto, mentre colgo l'occasione per porgerle cordiali saluti.

Processo verbale di accertamento (Comune).

Gentile signor Sindaco,

mi rivolgo a lei per chiederle qualche chiarimento in relazione all'atto indicato in oggetto, con il quale è stato contestato al signor..., un illecito amministrativo conseguente alla violazione delle norme del regolamento comunale in materia di detenzione di cani.

Premesso che il relativo procedimento amministrativo deve ritenersi concluso avendo, l'indicato trasgressore, definito la contestata violazione mediante pagamento della sanzione in misura ridotta come previsto dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ciò nonostante mi permetto di segnalare due aspetti che, a mio parere, necessitano di essere chiariti.

Il principale elemento di perplessità, che ha infatti indotto il cittadino a rivolgersi al mio ufficio per la supposta violazione di un suo diritto attinente alla difesa, riguarda le modalità di ricorso indicate nel testo del verbale e che qui riporto testualmente: *A norma dell'art. 18 della Legge n. 689/81 gli interessati entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto, possono far pervenire all'Autorità Amministrativa competente (Sindaco), scritti difensivi e documenti, chiedendo anche di essere sentiti personalmente. Esposti, memorie o scritti difensivi non interrompono né sospendono i termini legali per la conciliazione. Non è ammesso ricorso al Giudice di Pace prima di aver esperito il ricorso di cui sopra.*

Ora, premesso che la giurisprudenza di legittimità pare essere univocamente orientata nel senso di non ritenere immediatamente lesivi della situazione giuridica soggettiva del presunto trasgressore i verbali di accertamento di violazioni amministrative, poiché questi sono esclusivamente destinati a contestare il fatto ed a segnalare la facoltà del pagamento in misura ridotta, si concorda circa il fatto che un eventuale ricorso debba avere ad oggetto l'ulteriore atto emanato dall'autorità amministrativa, che si sostanzia in un'ordinanza-ingiunzione ai sensi del successivo art. 18 della citata L. n. 689/1981. Ciò premesso, mi permetto di precisare che:

- il ricorso che, secondo il verbale n. 42/2007, il trasgressore dovrebbe obbligatoriamente esperire in via preventiva rispetto ad un eventuale e successivo ricorso al Giudice di Pace, si sostanzia in realtà, nella mera possibilità per l'interessato di far pervenire alla competente autorità (Sindaco) scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentito personalmente;
- la presentazione di deduzioni difensive e/o di documenti, o la richiesta di essere ascoltati, rappresentano, per pacifica opinione giurisprudenziale, una mera facoltà per il cittadino al quale sia contestato l'illecito. Trattandosi di mera facoltà, dunque, il cittadino indicato quale trasgressore ha ampia libertà di non avvalersi della possibilità prevista dalla legge senza che ciò possa precludergli la possibilità di impugnazione della successiva ordinanza.

Dunque, a mio parere, né la possibilità di controdedurre in sede amministrativa mediante produzione di scritti difensivi al Sindaco può essere qualificata quale ricorso, né il mancato esercizio di tale facoltà avrebbe potuto impedire al cittadino di presentare un successivo ricorso in sede contenziosa.

Per questo sarei grata di poter comprendere sulla base di quale ragionamento le modalità di ricorso indicate nel relativo atto si discostano, a quanto pare, da quelle previste dalle disposizioni legislative di cui alla citata L. n. 689/1981.

Mi permetto poi di chiedere un chiarimento sugli atti di accertamento disposti dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni che si assumono violate. Riprendendo testualmente il provvedimento in esame, per quanto riguarda la *descrizione del fatto*, leggo infatti: *Su segnalazione la sottoscritta riceveva le dichiarazioni sottoscritte ed allegate al presente di diversi testimoni, nonché*

accertare e documentare l'avvenuta violazione dell'art. 9 del Regolamento Comunale che disciplina la detenzione di cani. Dalle dichiarazioni raccolte è emerso che la persona indicata come trasgressore accompagna spesso il proprio cane di grossa taglia a passeggiare nella zona, lasciandolo libero di defecare senza provvedere ad asporiare le deiezioni. Allegati alla presente: Dichiarazioni firmate e documentazione fotografica agli atti presso il Comando.

Rilevando innanzitutto una apparente contraddizione tra la descrizione del fatto (ove si indicano come allegati dei documenti che in realtà non lo sono) e la successiva indicazione che, seppure sotto la voce "allegati", specifica che quei documenti risultano *agli atti presso il Comando*, gradirei conoscere quali specifici atti di accertamento siano stati svolti ed avere altresì copia, oltre che dell'eventuale verbale di sopralluogo, delle dichiarazioni testimoniali rese e della documentazione fotografica formata in occasione dell'accertamento medesimo. Con riferimento infatti agli specifici poteri di accertamento attribuiti dalla legge agli agenti accertatori, poteri in base ai quali gli agenti possono, per esempio, assumere informazioni e procedere ad ispezioni o rilievi, credo necessario, nel caso di specie, verificare quali specifici accertamenti siano stati eseguiti personalmente dagli agenti. Anche qui vorrei richiamarmi infatti a quella giurisprudenza, a mio avviso condivisibile, secondo cui le norme di legge in materia implicano *la infungibilità di tali organi e degli atti di accertamento che essi compiono, affinché la violazione assuma rilievo ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa*; in altre parole, *la legge non consente che la violazione possa accertarsi in qualsiasi modo o denunziarsi da chiunque*. E' dunque importante conoscere nel dettaglio l'attività di accertamento svolta dagli agenti, rispetto alla quale l'assunzione di informazioni può assumere rilevanza quale integrazione di quanto personalmente rilevato.

Ringrazio per l'attenzione che si vorrà dedicare a questa vicenda, pur già amministrativamente definita mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata ed attendo un cortese riscontro, porgendo i miei cordiali saluti.

Pannelli solari (Comune).

Gentile signor Sindaco,

facendo seguito alla sua nota del 16 ottobre 2007 ed ai successivi contatti telefonici intercorsi, sono a formulare le ulteriori considerazioni del caso.

La cittadina interessata, osserva che il Comune disponeva della Dia in oggetto, regolarmente agli atti, anche se non protocollata. Lo stesso responsabile dell'U.T.C., constatata questa anomalia, avrebbe ipotizzato che la consegna dei due documenti fosse coeva.

Ora, nella predetta nota comunale si specifica che la Dia fu *probabilmente* consegnata in Comune ad accertamento dell'abuso ormai effettuato.

L'istante di contro nega che così sia avvenuto e ricorda che gli elementi documentali suffragano piuttosto la tesi opposta.

Il Comune, infatti, pur non avendo protocollato la denuncia, come si è detto, disponeva di una copia di tale documento agli atti.

Di più, la Dia “0 giorni” riporta la data del 27 aprile 2007: in tale data il Comune ricevette e protocollò la “*Comunicazione di inizio lavori*”. Credo che questa “coincidenza” sia estremamente significativa, nel senso che se si comunicò l’inizio lavori il 27 aprile e la Dia 0 giorni, non protocollata, riporta anch’essa la data 27 aprile, è quanto mai probabile che l’addetto abbia protocollato uno solo dei documenti prodottigli e che pertanto la denuncia stessa non sia stata prodotta dopo la constatazione dell’abuso, ma prima, e più precisamente quel medesimo 27 aprile. Tanto più che, come è avvenuto con la comunicazione di inizio lavori, la Dia è stata redatta su moduli che nell’intestazione contengono il medesimo errore di logo (meramente formale).

Atteso poi che trattavasi di una Dia 0 giorni, sarebbe stato assurdo consegnare e far protocollare una comunicazione di inizio lavori datata 27 aprile ed una denuncia di pari data in due momenti diversi: prima la comunicazione di inizio lavori, il 27, e poi la Dia del medesimo giorno, in data successiva. Non si tratterebbe infatti di una mera inversione temporale, ma di una vera e propria sciocchezza, una macchinosa perdita di tempo, un’illogicità: la signora potrà anche aver errato, ma non è pensabile che i responsabili di tale ditta abbiano compiuto lo sforzo di produrre la comunicazione di inizio lavori, senza che questo inizio lavori fosse connesso a qualcosa... e nel caso di specie ad una Dia, e cioè al presupposto dello stesso inizio dei lavori.

Non mi dilungo ulteriormente, ma concludo sintetizzando: ci troviamo in presenza due documenti (A e B) di pari data, entrambi agli atti presso il Comune, entrambi erroneamente recanti il logo del Comune di... anziché quello del Comune di... Di questi due documenti quello protocollato (A) non è autonomo, ma presuppone l’altro (B). Vi sono ottime ragioni di ritenere che per un errore di protocollo il documento presupposto (B) non fosse stato protocollato. Se diversamente fosse, se cioè il documento B fosse pervenuto in seguito ed in maniera autonoma rispetto al primo, tale documento recherebbe un protocollo di data successiva.

Venendo ora al *quid* della sanzione, riconosco che la l. p. n. 22/1991 non è molto chiara sul punto.

Ho peraltro contattato il Servizio urbanistica, che richiamando l’art. 128, c. 7, di tale legge ricorda come l’orientamento ufficiale della Pat, in questi casi, sia quello di ritenere non sanzionabili ipotesi analoghe a quella in oggetto: “*In caso di annullamento del titolo abilitativo derivante dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività, sempreché non sia possibile la preventiva rimozione dei vizi delle procedure*

amministrative o la rimessa in pristino, il comune applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, e comunque non inferiore a 1.032 euro”.

Se l'autorizzazione paesaggistica pura e semplice è concedibile *ex post*, da un lato non viene meno il titolo abilitativo (Dia, in tal caso) di riferimento, essendo qui stata già attuata la rimozione dei vizi della procedura amministrativa in oggetto; dall'altro non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni in materia paesaggistica, atteso che non vi è alcuna necessità di ripristinare lo *status quo ante* o di eseguire opere finalizzate alla tutela del paesaggio (art. 131 c. 1). Le opere compiute, infatti, non ledono alcun interesse paesaggistico. Non è dunque necessario ricostituire un ordine violato in termini sostanziali, ma piuttosto limitarsi ad una regolarizzazione formale della procedura, attraverso l'ottenimento *ex post* del previsto titolo autorizzatorio.

Il predetto criterio discrezivo di valutazione degli illeciti in materia paesaggistica, trova in effetti una conferma nell'art. 127, ove si prevede che qualora venga compiuto un abuso edilizio in contestuale assenza di un'autorizzazione paesaggistica, il Comune applichi, se l'opera è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale (c. 2, lett. a), solamente la sanzione per l'abuso (c. 3, lett. a) e non anche una sanzione ulteriore per la carenza dell'autorizzazione paesaggistica.

In altri termini, la *ratio legis* vuole che se la carenza di autorizzazione non lede in alcun modo gli interessi paesaggistici che il legislatore intendeva tutelare, si pretenda sì la verifica (e di conseguenza la regolarizzazione) della procedura paesaggistico-ambientale, senza però applicare contestualmente sanzioni di sorta.

Resto in attesa delle sue valutazioni al riguardo, anche alla luce delle argomentazioni logiche e giuridiche a sostegno della tesi del Comune, argomentazioni che in effetti non conosco ancora nel dettaglio.

L'occasione mi è gradita per porgerle i migliori saluti.

Concorso dirigenti scolastici (Provincia).

Gentile Assessore,

mi permetto disturbarla per sotoporle alcune riflessioni in merito alla procedura di selezione dei dirigenti scolastici (indetta con delibera G.P. n. 528 del 18/03/2005) con particolare riferimento alla utilizzazione della graduatoria generale di merito secondo i criteri stabiliti dalla legge finanziaria 27/12/2006, n. 296 all'art. 1, comma 619.

La questione è stata oggetto sia di una mozione consigliare (la n. 403/2007) sia di un'interrogazione parlamentare (atto di sindacato ispettivo n. 4-01878 dell'8/05/2007) perché certamente presenta profili rilevanti sul piano del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, oltre naturalmente ad essere di estrema importanza per i soggetti direttamente coinvolti (tanto che alcuni di essi hanno presentato ricorso in sede giurisdizionale).

Tuttavia, l'orientamento assunto dalla Provincia – come mi è stato molto cortesemente chiarito dal dirigente – è stato quello di non considerare applicabili alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici provinciali le medesime regole valide in tutto il territorio nazionale (regioni a statuto speciale comprese). Non si è cioè consentito ai candidati risultati idonei a seguito delle prove di esame propedeutiche alla partecipazione al corso di formazione, di accedere ad “un apposito corso intensivo di formazione” al fine di giungere alla nomina degli stessi sui posti resisi nel frattempo vacanti così come espressamente previsto dal citato comma 619.

Questa norma, posta allo scopo di conseguire economie di spesa, consente di evitare il dispendioso susseguirsi, in tempi brevi, di prove concorsuali (viene infatti stabilito, al comma 618, il principio della cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti del triennio) ed, applicando un opportuno principio di conservazione, consente di utilizzare al meglio le risorse selezionate dalla procedura concorsuale già esperita. Non credo sia peraltro conferente quanto segnalatomi dal Dirigente, e cioè che la norma introdotta dalla finanziaria è intervenuta, temporalmente, solo quando il corso concorso nella nostra Provincia si era ormai concluso con l'assegnazione degli incarichi: la norma infatti interviene per disciplinare proprio le fasi successive alla conclusione della procedura concorsuale, sancendo l'obbligo di recuperare i docenti risultati idonei ma non ammessi alla formazione per consentire, con minor spesa, di giungere alla copertura dei posti resisi vacanti successivamente alla, per così dire, prima assegnazione delle sedi inizialmente scoperte.

Di fatto, in Provincia di Trento i docenti risultati idonei al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici hanno subito un'evidente disparità di trattamento, rispetto ai colleghi del resto d'Italia i quali hanno potuto avvalersi delle norme di maggior favore introdotte dalla finanziaria. Mi risulta peraltro che anche la Regione Valle d'Aosta (che ha bandito il medesimo concorso nel febbraio 2005) e la Provincia di Bolzano (che lo ha bandito nel marzo 2005) – come noi titolari di competenze in materia di personale scolastico – abbiano recepito i principi richiamati, la prima non sotponendo ad esame finale i candidati che avevano concluso il corso di formazione – come disposto dalla finanziaria – e la seconda integrando con l.p. 20/07/2006, n. 7 le norme relative ai concorsi per la dirigenza scolastica, in accordo ai criteri fissati a livelli nazionali (mi riservo comunque di approfondire quanto accennato, perché mi pare di grande rilevanza).

A fronte di quanto osservato, non nascondo dunque la mia forte perplessità in merito alla previsione di bandire, a distanza di soli due anni, un nuovo concorso per la dirigenza scolastica: tale previsione sembra porsi in netto contrasto con le finalità di

risparmio e di pieno utilizzo delle risorse professionali già selezionate con pubblico concorso statuite dal legislatore nazionale. Credo non vada dimenticato che la materia in oggetto è affidata alla competenza legislativa concorrente della Provincia e come tale non può sottrarsi alle doverose esigenze di coordinamento e di unitarietà con la normativa statale (d.p.r. 15/07/1988, n. 405 così modificato, proprio in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, con d.lgs. 24/07/1996 n. 433).

Considero altresì censurabile il fatto che non si sia consentito ai docenti che ne avevano fatto richiesta di presentare domanda di iscrizione al concorso presso altre regioni: se si riteneva — come dalla allegata nota — che il concorso trentino rappresentasse una procedura distinta e per nulla omologabile al concorso nazionale (indetto con DDG 22/11/2004), perché i docenti non hanno potuto partecipare ad entrambe le procedure? E se il diniego era stato correttamente posto, proprio perché le procedure concorsuali, pur attivate con bandi differenti, confluivano in realtà in un unico bacino di rilievo nazionale, perché non si sono applicate anche in Trentino le norme applicate in tutto il resto del Paese?

Credo possa comprendere, Assessore, l'estrema delicatezza — giuridica prima che politica — del caso illustrato e mi rimetto alla sua correttezza istituzionale perché vengano assicurati gli approfondimenti necessari, anche al fine di non costringere gli interessati a proseguire per le vie contenziose per poter tutelare i propri diritti.

Attendo un suo cortese e tempestivo riscontro, nella speranza che si possa risolvere positivamente il problema esposto.

La ringrazio fin d'ora e la saluto con cordialità.

Inquinamento elettromagnetico (Comune).

Egregio signor Sindaco,

desidero informarla che si sono rivolti al mio ufficio alcuni cittadini residenti in ..., preoccupati per i possibili effetti delle emissioni elettromagnetiche provenienti, o che si propagheranno in un prossimo futuro, dal nuovo impianto di telefonia realizzato in località..., da parte della società..., a seguito di rilascio della concessione di edificare.

Sono al corrente del fatto che gli stessi cittadini si sono attivati anche in altre direzioni ed in particolare si sono premurati di inoltrare un ricorso straordinario al Capo dello Stato chiedendo l'annullamento degli atti adottati in favore della società di telefonia. La presentazione del ricorso in sede amministrativa non preclude peraltro al mio ufficio la possibilità di aggiungere o rimarcare alcune osservazioni, che i cittadini

mi hanno comunque rappresentato in occasione del colloquio che ha avuto ad oggetto la questione di cui si tratta.

In primo luogo, non posso che confermare innanzitutto i fondati dubbi di legittimità relativamente alla concessione edilizia n... Tale concessione è stata rilasciata a seguito della sentenza con la quale il T.R.G.A. ha accolto il ricorso presentato da... avverso i precedenti atti con i quali il Comune di... aveva denegato alla stessa società il provvedimento richiesto.

In sintesi, in esito al ricorso della società, il Giudice Amministrativo ha annullato il provvedimento di diniego, il parere della Commissione edilizia comunale e la deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto, quest'ultima, l'approvazione dei criteri per l'inserimento sul territorio comunale di nuovi impianti di telecomunicazione.

Limitandomi al più evidente fra i motivi di illegittimità individuati nel suddetto ricorso, osservo come la concessione edilizia sia stata rilasciata facendo espresso riferimento, nelle premesse, ad uno degli atti travolti dalla sentenza del T.R.G.A., ossia al parere della Commissione edilizia comunale, con inevitabili ripercussioni sulla legittimità del provvedimento adottato. E' dunque legittimo chiedersi il motivo per cui non si sia preliminarmente provveduto a riunire nuovamente la commissione edilizia comunale, dando avvio ad una rinnovata istruttoria procedimentale, che quanto meno avrebbe potuto salvaguardare il provvedimento dall'invalidità derivata dal parere annullato in sede contenziosa.

Relativamente alla localizzazione del nuovo impianto, risulta accolta la richiesta della società di porre l'antenna in località..., località che viene indicata dai cittadini reclamanti come sito assolutamente inidoneo, sia in virtù della sua posizione dal punto di vista paesaggistico, sia perché non sufficientemente distante dalla zona ove sorgeranno, secondo le previsioni del P.R.G. comunale, prossimi insediamenti abitativi.

In relazione all'aspetto della localizzazione del sito mi pare legittimo chiedersi il motivo per cui il Comune non abbia adottato le precauzioni, possibili secondo la legge, per evitare che fosse la società richiedente a scegliere il luogo di posa dell'impianto secondo il suo libero apprezzamento, che evidentemente si concentra su esigenze diverse rispetto a quella di tutela della salute dei cittadini. Considerando infatti i motivi di annullamento, da parte del T.R.G.A., della deliberazione con la quale il Comune aveva approvato i criteri per l'inserimento di nuovi impianti di telecomunicazione, mi permetto di evidenziare che sarebbe stato opportuno provvedere con tempestività all'adozione di un nuovo, analogo atto al fine di introdurre, secondo le indicazioni emergenti dal giudicato, quindi in modo legittimo, adeguati criteri per la localizzazione dei siti idonei all'insediamento di nuovi impianti, prevenendo così i problemi connessi ad insediamenti non graditi, in quanto realizzati su aree non indicate dall'Amministrazione comunale ma scelte liberamente dalle stesse società di telefonia.

Non so in ogni caso se tali criteri siano poi stati adottati successivamente. In caso negativo, anche per scongiurare possibili, future ed indiscriminate nuove realizzazioni di impianti, credo sarebbe opportuno adottare un nuovo atto in sostituzione di quello annullato dal Giudice amministrativo poiché difforme dalle norme sovraordinate. Vorrei a tale proposito rammentare come da parte del competente Assessorato provinciale all'ambiente, nel corso del 2001 ed in particolare in occasione di un adeguamento delle disposizioni regolamentari adottate con D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., fosse stato rivolto a tutte le amministrazioni comunali un appello affinché i Comuni stessi si rendessero parte attiva nell'individuazione di alcuni criteri di gestione del territorio e di corretta localizzazione degli impianti di telecomunicazione, criteri con i quali i Comuni medesimi avrebbero potuto risolvere ed addirittura anticipare o prevenire il sorgere di problemi con riferimento, proprio, alla localizzazione degli impianti in discussione.

Con riferimento, invece, all'impianto in questione mi permetto di chiedere al Comune se non ritenga opportuno, dato anche il ricorso straordinario al Capo dello Stato, procedere ad una verifica radioelettrica finalizzata a valutare, sotto il profilo tecnico, la situazione dell'impianto in vista di un suo eventuale spostamento in zona idonea, soluzione questa che potrebbe essere forse gradita anche dalla stessa società avremmo infatti il vantaggio di una adeguata tutela del diritto alla realizzazione dell'impianto per lo svolgimento del servizio di telefonia, che è servizio di pubblica utilità, e di contemporanea tutela degli insediamenti abitativi dagli effetti delle emissioni elettromagnetiche, minimizzando il più possibile l'esposizione degli abitanti alle emissioni stesse.

La ringrazio per la sua cortese attenzione e disponibilità e, rimanendo in attesa di un suo riscontro, approfitto dell'occasione per salutarla cordialmente.

Accesso agli atti (Provincia).

Gentili Dirigenti,

mi permetto intervenire in merito alla richiesta di accesso agli atti relativi alle indennità di perizia per l'anno 2005 presentata dal signor.... .

Ho esaminato sia la richiesta di parere inoltrata sia le riflessioni sottoposte mi cortesemente via mail dal funzionario competente (che ringrazio per la tempestività) e vorrei presentarvi le mie conclusioni che sono di opposto tenore, come cercherò di chiarire. Ritengo infatti che il richiedente sia pienamente legittimato ad accedere alle informazioni richieste proprio alla luce dei principi generali dell'ordinamento, sanciti in materia sia dalla giurisprudenza amministrativa, sia dal costante orientamento espresso nelle sue pronunce dalla Commissione nazionale per l'accesso.